



COMUNE DI ODERZO

CITTÀ ARCHEOLOGICA
(Provincia di Treviso)

GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO

Articolo 1

COMPITI E ATTIVITA'

1. Il Gruppo opera in conformità alle direttive emanate dal Sindaco o suo delegato; il Gruppo svolge attività di soccorso ed ogni attività necessaria ed indifferibile per contribuire al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, in tutti i casi di catastrofi che potrebbero investire il territorio del Comune di Oderzo e che sostanzialmente possono identificarsi in:
 - Alluvioni ed esondazioni;
 - Terremoti di varia intensità;
 - Incendi urbani, industriali;
 - Esplosioni e conflagrazioni;
 - Nubifragi e trombe d'aria;
 - Neviccate e gelate;
 - Disastri aerei, ferroviari e stradali;
 - Nubi tossiche e inquinamento del suolo e dell'acqua;
 - Siccità prolungata;
 - Epidemie e epizoozie;
 - Incidenti a industrie;
 - Interruzione prolungata di energia elettrica, gas, acqua e prodotti petroliferi;
 - Persone disperse;
 - Atti terroristici;
 - Altre attività di protezione civile richieste dal Sindaco.

1. Il Gruppo ha la facoltà, previa informazione e relativa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, di organizzare seminari, corsi d'aggiornamento, prevenzione ed esercitazione volte alla repressione delle calamità e/o catastrofi di cui al precedente punto.

2. Il Sindaco o suo delegato, su richiesta scritta, autorizza il Gruppo a collaborare con altri Gruppi al di fuori del Comune di Oderzo, per esercitazioni che arricchiscano la propria esperienza e ad interventi in operazioni di soccorso a popolazioni colpite da calamità.

3. Chi fa richiesta al Sindaco o suo delegato per impiegare il Gruppo in manifestazioni sportive, culturali, religiose ecc., dovrà indicare in che modo saranno garantiti agli operatori il ristoro e l'assistenza durante il servizio.

4. Tutti gli operatori del Gruppo prestano la loro opera a titolo gratuito.

Articolo 2

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il Comune, al pari delle sovvenzioni e lasciti di cittadini e/o imprese, provvede alla formazione del patrimonio sociale del Gruppo. Tale patrimonio è destinato esclusivamente a sostenere le spese occorrenti per la gestione del Gruppo.
2. Tutto il materiale in dotazione al Gruppo deve essere catalogato ed inventariato e lo stesso deve essere usato esclusivamente per ragioni di servizio.

Articolo 3

AMMISSIONE DEGLI OPERATORI

1. Possono far parte del Gruppo tutti i cittadini d'ambo i sessi di età non inferiore ai 16 anni, indipendentemente da nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica. L'aspirante operatore deve essere in possesso dei diritti civili, non deve aver riportato condanne penali, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo deve aver tenuto un irreprensibile comportamento morale e civile, deve essere residente nel Comune di Oderzo o in un Comune limitrofo, non deve appartenere ad altri Gruppi di Volontariato di Protezione Civile o similari. L'aspirante operatore, deve sottoscrivere ed accettare incondizionatamente il presente regolamento. Per i minori è necessario il nulla osta dell'esercente la patria potestà, essi dovranno essere impiegati in attività logistiche o di supporto.
2. Il Consiglio direttivo, compatibilmente con le esigenze del Gruppo, ne valuterà l'ammissione o meno. La non ammissione dovrà essere motivata e comunicata all'aspirante operatore.
3. Gli operatori ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento sul quale devono essere riportate le generalità, il gruppo sanguigno e una fotografia formato tessera.

Articolo 4

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari che saranno adottati dal Consiglio Direttivo a carico degli operatori ritenuti responsabili di atti che possano turbare l'attività o comunque pregiudicare il conseguimento degli scopi del Gruppo sono i seguenti:
 - Richiamo verbale
 - Richiamo scritto

- Espulsione

L'operatore che nell'arco di un anno sarà richiamato per tre volte con un provvedimento motivato scritto, sarà espulso dal Gruppo.

1. L'operatore dimissionario o espulso ha l'obbligo di riconsegnare tutto il materiale in dotazione.

Articolo 5

DIRITTI E DOVERI

1. Tutti gli operatori hanno il diritto e il dovere di:
 - Difendere e affermare, con l'esempio, le finalità del Gruppo
 - Intervenire e votare nelle assemblee
 - Partecipare fattivamente alla vita del Gruppo
 - Essere eletti alle cariche sociali
 - Partecipare a corsi e seminari
 - Informare il Consiglio direttivo d'eventuali danni riportati all'attrezzatura in dotazione
 - Segnalare eventuali comportamenti anomali d'altri operatori che potrebbero danneggiare l'immagine e l'operato del Gruppo
 - Prendere visione dei verbali relativi alle riunioni del Consiglio Direttivo
 - Provvedere a turno alla pulizia della sede
 - Intervenire nei programmi socialmente utili che saranno decisi dal Sindaco o suo delegato
1. Agli operatori, ai sensi della normativa vigente, vengono garantiti il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa e il rimborso delle spese sostenute nell'attività di protezione civile.
2. Tutti i membri del Gruppo sono tutelati da polizza assicurativa che garantisce la copertura per eventuali danni a persone e/o cose e alla loro persona stessa. Detta polizza è a carico del Comune di Oderzo, il Gruppo di Protezione Civile provvederà ad aggiornare l'incaricato al procedimento del Comune ad ogni variazione relativa ai componenti il Gruppo. Sono naturalmente esclusi i danni di carattere doloso o volontario.
3. Tutte le spese, ordinarie e programmate, sostenute dal Gruppo e che fanno affidamento su risorse pubbliche, dovranno essere preventivamente autorizzate dal responsabile del P.E.G..
4. Tutte le spese effettuate dagli operatori durante l'attività di servizio per motivi ad essa imputabili ed aventi carattere di urgenza, saranno rimborsate a fronte della presentazione di specifica motivazione e dimostrazione della spesa.

Articolo 6

CONTROVERSIE

1. Tutte le eventuali controversie tra operatori, dovranno essere comunicate per iscritto, al Consiglio Direttivo, che provvederà alla valutazione delle stesse.
2. Per quanto riguarda eventuali sanzioni, il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile.
3. Le decisioni saranno comunicate al Sindaco o suo delegato.

Articolo 7

ASSEMBLEA DEGLI OPERATORI

1. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, tutti gli operatori iscritti al Gruppo.
 2. L'assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo, in via ordinaria almeno una volta l'anno. Potrà altresì essere convocata in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Qualunque operatore del Gruppo può richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria mediante richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei membri il Gruppo.
 3. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, la stessa richiesta non può essere ripresentata prima di tre mesi.
 4. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà fatta per mezzo d'avviso scritto almeno due settimane prima di quella fissata per l'assemblea stessa. Detta convocazione dovrà riportare il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione e dovrà essere inviata al Sindaco o suo delegato.
 5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo o in mancanza dello stesso dal Vice Presidente.
 6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà ritenuta regolarmente costituita quando sono presenti:
 - La metà più uno degli operatori con diritto di partecipazione, in prima convocazione.
 - 1/3 (un terzo) degli operatori con diritto di partecipazione, in seconda convocazione.
1. Le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza
 2. I compiti dell'assemblea sono i seguenti:
 - Stesura del programma annuale
 - Ordinamento attività del Gruppo

Articolo 8

IL PRESIDENTE

1. Il Sindaco nomina il Presidente fra gli operatori che sono stati candidati e comunque in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.
2. Può essere candidato a Presidente del Gruppo ogni operatore che abbia i seguenti requisiti:
 - Aver compiuto il trentesimo anno d'età
 - Essere stato membro di Gruppi di Volontariato di Protezione Civile per almeno due anni.
 - Non aver riportato condanne penali.
1. Il Presidente dura in carica tre anni, con possibilità di due rinomine consecutive
2. Il Sindaco si riserva la facoltà di rimuovere dall'incarico coloro che per incapacità o comportamento lesivo verso la comunità, non siano in grado di gestire il Gruppo.
3. In caso di mancanza, dimissioni o revoca del Presidente, il Sindaco nomina un nuovo Presidente secondo la procedura di cui ai punti 1 e 2.

Articolo 9

IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vice Presidente, assume tutti i poteri del Presidente in mancanza o dimissione di quest'ultimo, per un periodo massimo di vacanza di tre mesi.
2. Il Presidente elegge il Vice Presidente fra i tre membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Gruppo è gestito da un Consiglio Direttivo così formato:
 - Presidente
 - Segretario
 - Responsabile operativo
 - Responsabile materiale
1. **I tre membri, oltre al Presidente, sono eletti dall'assemblea a votazione segreta. Non sono ammesse deleghe. Ogni operatore ha il diritto/dovere di esprimere una preferenza. In caso di parità di voti tra due o più candidati, sarà ritenuta determinante l'anzianità di appartenenza al Gruppo.** Ad ulteriore parità sarà preferito il più giovane di età anagrafica.

2. In caso di comportamenti che compromettano l'efficacia o l'operatività del Gruppo, il Presidente con proprio provvedimento scritto, può chiedere al Sindaco la revoca dell'incarico per una o più membri del Consiglio Direttivo.
3. In caso di dimissioni o di revoca dell'incarico di uno dei tre eletti dell'assemblea, subentra il primo dei non eletti risultante dal verbale dell'elezione.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, il Consigliere che non partecipa al Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza una giustificazione scritta e motivata, viene escluso dal Consiglio stesso; al suo posto viene nominato il successore, secondo quanto stabilito dal precedente punto 4.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo hanno validità esecutiva se prese con la maggioranza dei membri il Consiglio stesso. In caso di parità di voti, l'espressione del Presidente ha validità doppia.
6. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, con possibilità di due nomine consecutive.
7. I compiti principali del Consiglio Direttivo sono
 - Deliberare sull'ammissione e/o sull'esclusione degli operatori
 - Regolamentare e disciplinare il comportamento interno del Gruppo
 - Esaminare e esprimersi sulle richieste di assemblea
 - Gestire l'attività del Gruppo
 - Coordinare l'attività del Gruppo secondo le direttive del Sindaco o suo delegato
1. Il Sindaco o suo delegato, quale responsabile unico del Gruppo può a propria discrezione partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

IL SEGRETARIO

1. Il Segretario nominato all'interno del Consiglio Direttivo, ha i seguenti compiti e responsabilità:
 - Redige i verbali nelle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea
 - Gestisce l'archivio cartaceo del Gruppo
 - Gestisce la corrispondenza in arrivo e in partenza registrando la stessa su di un registro di protocollo interno
 - Cura l'affissione in bacheca di tutti gli atti informativi rivolti all'attenzione dell'intero Gruppo
 - Crea e aggiorna il registro dei membri del Gruppo
 - Cura le iscrizioni agli albi
 - Ha la responsabilità di eventuali fondi di cassa, e dovrà tenere un libro contabile riportando minuziosamente le entrate e le uscite

Articolo 12

IL RESPONSABILE OPERATIVO

1. Il Responsabile dei materiali, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, ha i seguenti compiti e responsabilità:
 - E' il Responsabile dell'organizzazione del nucleo di pronto intervento e delle attività del Gruppo
 - D'intesa con il presidente coordina gli interventi di soccorso
 - Organizza periodicamente prove, attività istruttive e dimostrative

Articolo 13

IL RESPONSABILE DEI MATERIALI

1. Il Responsabile dei materiali, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, ha i seguenti compiti e responsabilità:
 - Creare e aggiornare l'inventario mezzi e attrezzature
 - Revisione e controllo, mantenimento in efficienza mezzi e attrezzature
 - Assicurazione dei mezzi e/o attrezzature in dotazione

Articolo 14

I SETTORI OPERATIVI

1. **In funzione delle attività e/o esigenze del Gruppo, il Consiglio Direttivo può istituire e nominare le figure responsabili di settore.**

Articolo 15

USO DEL VESTIARIO IN DOTAZIONE

1. **Il vestiario in dotazione costituisce un elemento di riconoscimento e protezione per tutti gli operatori del Gruppo. Esso facilita le operazioni di collaborazione e coordinamento con altri corpi e/o autorità di sicurezza.**
2. All'accettazione dell'operatore nel Gruppo, compatibilmente con la disponibilità del magazzino, sarà consegnato allo stesso il vestiario in dotazione, che dovrà essere utilizzato ad ogni intervento di Protezione Civile.
3. E' obbligatorio che i componenti del Gruppo indossino il vestiario in dotazione, e o che sia applicato in modo visibile il tesserino d' appartenenza al Gruppo.

Articolo 16

GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE

1. Gli automezzi e le attrezzature vanno usati esclusivamente per motivi di servizio.
2. **Prima d'ogni uscita, l'equipaggio dovrà accertare l'efficienza del mezzo e l'idoneità dell'attrezzatura per il tipo d'intervento da effettuare.**
3. Il conducente dovrà attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della Strada; lo stesso risponderà civilmente e penalmente per i danni causati alle persone, animali o cose. In caso di incidente devono essere avviate tempestivamente il presidente e le autorità preposte (Polizia Stradale, Carabinieri e Vigili Urbani) e l'Ufficio Tecnico Comunale.
4. E' fatto divieto assoluto a chiunque di trasportare a bordo dei mezzi, persone non appartenenti al Gruppo fatta eccezione per il personale di soccorso e da soccorrere, le autorità comunali e/o stradali. Al rientro dal servizio i mezzi devono essere lasciati nella condizione tale da poter essere usati per altri interventi. Eventuali guasti vanno segnalati per iscritto al Consiglio Direttivo o al Responsabile di Settore nominato.

Articolo 17

GLI APPARATI RADIO

1. Gli apparati radio in dotazione al Gruppo, vanno utilizzati esclusivamente per il servizio.
2. L'operatore risponde personalmente di eventuali danni causati per negligenza agli apparati radio. Eventuali guasti o malfunzionamenti vanno segnalati per iscritto al Consiglio Direttivo o al Responsabile di Settore se nominato.

Articolo 18

NORME GENERALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, deve essere fatto riferimento alle norme di legge stabilite dal Codice Civile e dal Codice Penale.